

DICHIARAZIONI

L'opzione per la trasparenza nel modello Redditi 2019

di **Federica Furlani**

Entro il prossimo **2 dicembre**, termine prorogato per la presentazione del modello Redditi 2019 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) va esercitata l'**opzione** o la **revoca** per il **regime di trasparenza fiscale** da parte delle società di capitali per il **triennio 2019-2021**.

Si tratta di un **regime opzionale** mutuato dal sistema tipico delle società di persone, con il quale le società di capitali possono scegliere di tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci per "trasparenza", **indipendentemente dall'effettiva percezione** dello stesso, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Il regime di trasparenza è applicabile:

- alle **società di capitali partecipate da altre società di capitali**, in base a quanto previsto dall'[articolo 115 Tuir](#). In tal modo il reddito viene tassato ai fini Ires esclusivamente in capo alla società che detiene la partecipazione nella società trasparente;
- alle **società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria**, aventi i requisiti di cui all'[articolo 116 Tuir](#): i **soci**, in particolare, devono essere **persone fisiche** in **numero non superiore a 10** (o 20 nel caso di società cooperativa), mentre in capo alla società l'ammontare dei **ricavi** non deve essere superiore al limite previsto per gli studi di settore/Isa, e, quindi, a **5.164.569 euro**. In tal modo il reddito non viene tassato ai fini Ires in capo alla società partecipata ma per trasparenza in capo ai soci nel periodo di produzione, a nulla rilevando a tal fine eventuali **successive distribuzioni di utili** (soggette, come noto, a **ritenuta a titolo d'imposta del 26%**).

L'opzione per il regime di trasparenza va effettuata dalla società trasparente all'Agenzia delle entrate con la **dichiarazione** presentata **nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla**; società che deve aver prima ottenuto la comunicazione dell'opzione da parte di tutti i soci mediante **raccomandata con ricevuta di ritorno**.

La **mancata comunicazione**, anche da parte di un unico socio, rende l'**opzione inefficace**, salvo il caso di **Srl unipersonale** ([risoluzione 361/E/2007](#)).

Nel caso di esercizio dell'opzione per il triennio 2019-2021 è necessario compilare la **Sezione III del quadro OP** del Modello Redditi SC 2019, barrando la casella 1 del rigo OP11 ed indicando nei righi seguenti (OP12 – OP15) i codici fiscali dei soggetti partecipanti ai sensi degli [articoli 115 e 116](#); in particolare va riportato, in **colonna 1**, il codice fiscale della persona

fisica partecipante e, in **colonna 2**, il codice fiscale della società partecipante.

SEZIONE III Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR)	OP11 Tipo comunicazione	Opzione ¹	Revoca ²	Conferma ³
		Codice fiscale		Codice fiscale
	OP12 ¹		²	
	OP13 ¹		²	
	OP14 ¹		²	
	OP15 ¹		²	

L'opzione ha una **durata minima di tre esercizi**, è **irrevocabile** ed ha effetto dall'inizio dell'esercizio in cui è manifestata; si **decade** dal regime opzionale scelto solo in caso di **revoca espressa** secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione (barratura casella 2 rigo OP 11). Al termine del triennio l'opzione si intende pertanto **tacitamente rinnovata per un altro triennio**.

Di conseguenza se è stata manifestata l'opzione per il triennio 2016-2018 e si vuole mantenerla, non è necessaria la compilazione del quadro, in quanto è **automaticamente rinnovata**.

La **casella 3 del rigo OP11** va invece barrata in caso di conferma del regime di tassazione per trasparenza ai sensi dell'[articolo 10, comma 4, Decreto 23.04.2004](#): in caso di **fusione** o **scissione** della società partecipata, l'opzione per la trasparenza perde efficacia a partire dalla data da cui l'operazione esplica i suoi effetti fiscali, **salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati, ricorrendo i presupposti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 115 Tuir**, entro il periodo d'imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali e con le stesse modalità previste.

In tal caso sarà pertanto necessario riportare nei righi OP12 e seguenti i dati di tutti i soggetti interessati.

Nel caso di **società costituite nel 2019**, o di società che nel 2019 ricorrono a diverso modello in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente (ad. esempio, Società di persone che si sono trasformate in società di capitali nel corso del 2019), e che quindi **non presentano il modello Redditi SC 2019**, l'opzione per il regime di trasparenza fiscale è comunque possibile già a decorrere dal periodo di costituzione, e va comunicata con il modello **"comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap"**, **da presentarsi in via telematica**, direttamente o tramite intermediario, sempre entro il termine di presentazione del modello Redditi 2019 e quindi **entro il prossimo 2 dicembre**.

SEZIONE III Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR)		CR8	Tipologia comunicazione ¹			Data perdita efficacia opzione ²					
			giorno	me	se	anno					
		CR9	Codice fiscale ¹						Codice fiscale ²		
		CR10	Codice fiscale ¹						Codice fiscale ²		

In particolare nel **rigo CR8**, colonna 1, va inserito il codice 3 per comunicare l'opzione e, nei **righi CR9 e CR10**, vanno indicati i **codici fiscali dei soggetti partecipanti per i quali viene resa la comunicazione di opzione**: in colonna 1 se sono persone fisiche, in colonna 2 se sono società ([articolo 115 Tuir](#)).

OneDay Master

**VERIFICHE FISCALI E DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO,
 ALLA LUCE DELLA CIRC. N.1/2018 DELLA GDF E DEL DL 34/2019**

Scopri le sedi in programmazione >